

*Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto*

4. Gli amministratori e i sindaci della ~~banca~~ depositaria~~o~~ riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della stessa informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di ~~banca~~ depositaria~~o~~.

6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

**Art. 2930 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

**Art. 301 - Gestione amministrativa**

1. ~~Al~~ Fondo ~~spetta curare ogni attività inerente~~ la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con ~~la banca~~ depositaria~~o~~;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni ~~periodiche~~ agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

~~Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate~~ Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

*Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto***Art. 312 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

**Art. 323 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di quella del revisore revisione legale, o della società incaricata del controllo contabile. [nel caso in cui il controllo contabile revisione legale dei conti sia affidatea al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potrà prevedere il giudizio di un revisore esterno].
3. Il bilancio, lea relazioni degli Amministratori sulla gestione, e la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione. [eventuale: Qualora il controllo contabile revisione legale dei conti sia affidatea al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore esterno, dovrà essere è previsto anche il deposito del suddetto giudizio.]
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici.

*Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto***PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI****Art. 334 - Modalità di adesione**

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna ~~dello Statuto della Sezione I~~ – “Informazioni chiave per l'aderente” della Nota informativa, del documento “La mia pensione complementare” versione standardizzata e dell'~~altra~~ulteriore documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori ~~viene può essere~~ svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, ~~nei Patronati, nei Centri di assistenza fiscale (CAF), nonché e~~ negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per un anno. In tali casi, il Fondo comunica all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso dell'anno, che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

**Art. 345 - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto ~~del Fondo~~, la Nota informativa, il bilancio e le relative relazioni e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito ~~internet web~~ del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto In conformità dalle

*Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto*

disposizioni della COVIP, ~~viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.~~

**Art. 356 - Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

**Art. 356-bis - Clausola compromissoria [eventuale]**

*[Se previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare:*

- *numero e modalità di nomina dei componenti il collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti;*
- *ambito delle materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo;*
- *natura dell'arbitrato (rituale/irritale);*
- *natura del lodo che dovrà essere assunto secondo diritto.]*

*Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto***PARTE VI – NORME FINALI****Art. 367 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

**Art. 378 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 389 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

## **FONDI PENSIONE APERTI**

*Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio  
separato da banche, compagnie di assicurazione,  
s.g.r. e s.i.m.*

(art.12 del ~~decreto~~Decreto legislativo lgs. 5 dicembre 2005, n.252)

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO**

**Deliberato dalla COVIP il ....**

---

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***SCHEMA DI REGOLAMENTO****INDICE****PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art. 3 - Scopo

**PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

**PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI**

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni
- Art. 15 ~~4~~-bis - Prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

**PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

- Art. ~~16~~-15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - ~~Banca d~~Depositario~~a~~
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Organismo di ~~sorveglianza-rappresentanza~~ [~~articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva~~]
- Art. ~~20~~ - Conflitti di interesse

---

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

---

Art. 21 - Scritture contabili

**PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Art. 22 - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

**PARTE VI – NORME FINALI**

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

Art. 27 - Cessione del Fondo

Art. 28 - Operazioni di fusione

Art. ~~28~~<sup>29</sup> - Rinvio

*Allegati:*

Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile

~~Allegato n.2 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza~~

Allegato n.32 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Allegato n.43 Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie [eventuale]

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO****Art. 1 - Denominazione**

1. Il “...” ~~[la denominazione deve contenere l’indicazione “Fondo pensione aperto”]~~, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ~~(e successive modificazioni e integrazioni)~~; ~~(di seguito definito “Decreto”).~~

**Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività**

~~1. Il Fondo è stato istituito dalla “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.” [in alternativa, se il soggetto che ha istituito il Fondo è diverso: dalla “...”], giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS, con provvedimento del .... (1); con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.~~

~~2. [eventuale] La “...”, di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ... [se il soggetto che esercita l’attività del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito, ed è stato specificamente autorizzato da COVIP: giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”, d’intesa con la Banca d’Italia/CONSOB/IVASS (1), con provvedimento del ...].~~

~~[Il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo può non coincidere con il soggetto che lo ha istituito esclusivamente nei casi in cui il Fondo sia stato trasferito (a seguito di operazioni di fusioni societarie, di cessioni di rami d’azienda, di cessioni ad altro titolo); in tali casi, indicare nel comma 1 la denominazione completa del soggetto che esercita attualmente l’attività del Fondo e l’eventuale provvedimento COVIP di autorizzazione e specificare, nel comma 2, la denominazione del soggetto istitutore e il relativo provvedimento COVIP di autorizzazione]~~

~~[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo sia il medesimo che lo ha istituito]~~

~~1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ...; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.~~

~~2. La banca/impresa/s.g.r./s.i.m., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.~~

~~[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito]~~

~~1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.~~

~~2. La società “...”, di seguito “banca/impresa/s.g.r./s.i.m.”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ..., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ...~~

~~3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.~~

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in ... [*indicare il Comune*], presso la sede della banca/~~compagnia~~impresa/ s.g.r./s.i.m.

**Art. 3 - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’  
DI INVESTIMENTO****Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

**Art. 5 - Destinatari**

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell’art. ~~10~~ 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

*Orvero*

*[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva, ~~la disposizione dell’Art.5 è la seguente:~~]*

1. L’adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l’adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.

2. Ai sensi dell’art. ~~10~~ 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. *[eventuale]* La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti per la di partecipazione in tale forma ~~oppure c~~ che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell’art. 9 ~~(comma eventuale)~~.

*Orvero*

*[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni ~~in modo~~ individuali, ~~la disposizione dell’Art.5 è la seguente:~~]*

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

*[in ogni caso, prevedere che non possono aderire al Fondo, salvo il caso di lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, i titolari di pensione di vecchiaia e, in generale, coloro ai quali manchi meno di un anno al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia]*

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

**Art. 6 - Scelte di investimento**

1. Il Fondo è articolato ~~in~~ nei seguenti ~~n. ....~~ comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta ~~e come di seguito specificati:~~

~~AAA~~

*[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]*

~~BBB~~

~~CCC~~

~~DDD. Questo comparto è~~ [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva; indicare il comparto garantito destinato ad accogliere il ~~al~~ conferimento tacito del TFR. Tale comparto andrà riportato nella Nota informativa.] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; ~~i.~~ In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: il limite del periodo di permanenza minimo. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

o ~~ovvero~~

[in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di scegliere ripartire la posizione individuale tra più comparti]

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente] ~~[precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali].~~

3. [eventuale] L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzato da combinazioni di comparti predefiniti dalla banca/ compagnia ~~impresa~~ /s.g.r./s.i.m.: ~~[comma eventuale]~~

~~XXX: ...~~

*[specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione]*

~~YYY: ...~~

~~ZZZ: ...~~

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

~~È possibile prevedere anche il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età (life cycle): descriverne sinteticamente le modalità} [eventuale: E' prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle.]~~

**Art. 7 - Gestione degli investimenti**

1. La banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

~~2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.~~

~~32.~~ Ferma restando la responsabilità della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m., essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 41 del Decreto previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione (<sup>1</sup>).

~~43. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo La banca/impresa/s.g.r./s.i.m. adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.~~

~~54.~~ La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

~~AAA: ...~~

~~[fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento];~~

~~BBB: ...~~

~~CCC: ...~~

~~DDD: ...~~

~~Definire, inoltre, la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della previsione normativa che richiede la garanzia di restituzione del capitale e l' idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nella descrizione della garanzia, in~~

<sup>1</sup> Il contratto di delega deve prevedere che la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

*questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]*

L'adesione al comparto denominato "...” attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

~~Orvero~~

*[in alternativa, nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale]*

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- *[nel caso di comparti garantiti che siano destinati ad accogliere il conferimento tacito del TFR] riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi ~~caso non richiesto per i comparti garantiti che non siano destinati al conferimento tacito del TFR~~.*
- ~~...[scadenza temporale, eventuale] ...~~

~~6.~~—In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m.

~~75.~~ La ~~Nota informativa contiene la descrizione della~~ politica di investimento effettivamente relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività. ~~[nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a un life~~

## Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento

cycle: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]

**Art. 8 - Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) **[eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro.... ~~[(punto eventuale)]~~
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
  - b.1) **[eventuale] direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a ... euro, applicata annualmente ~~[(punto eventuale)]~~  
*Orvero*
  - b.1) **[in alternativa] direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari al ...% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di ... [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.] ~~[(punto eventuale)]~~
  - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
    - i) una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...
    - ii) **[eventuale] una commissione di incentivo ...** ~~[(punto eventuale)]~~

\_\_\_ Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile ~~e dell'Organismo di sorveglianza~~, salva diversa decisione della banca/~~compagnia impresa~~/s.g.r./s.i.m.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP ~~in apposite istruzioni di carattere generale.~~

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: ~~(punti eventuali)~~
  - c.1) **[eventuale]**... euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 13;
  - c.2) **[eventuale]**... euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13;
  - c.3) **[eventuale]**... euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'art. 14;
  - c.4) **[eventuale]**... euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

- c.5) [eventuale]... euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'art. 6;
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 3.
- e) [eventuale] **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate nell'Allegato n. 4 ~~(punto eventuale)~~;
- f) [eventuale] spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa].
2. [eventuale] L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti ~~([comma eventuale])~~.
3. Sono a carico della banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
4. Nella redazione della Nota informativa la banca/~~compagnia~~impresa/s.g.r./s.i.m. adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
-